

**Sentenza:** 16 maggio 2008 n. 142

**Materia:** ambiente

**Limiti violati:** dedotta la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. nonché del principio di leale collaborazione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Lombardia

**Oggetto:** art. 1, commi 1121, 1122 e 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Esito:** illegittimità costituzionale parziale dei commi 1122 e 1123 per violazione del principio di leale collaborazione; infondatezza o inammissibilità delle altre questioni sollevate

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

La Regione Lombardia impugna l'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Le norme in questione riguardano l'istituzione di un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e la determinazione delle relative destinazioni. Lo scopo (comma 1121) è il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento del trasporto pubblico.

Le risorse in questione sono destinate, con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello dei trasporti, al finanziamento dell'ampio spettro di misure (quali ad esempio il potenziamento dei mezzi pubblici meno inquinanti, l'incentivazione della mobilità sostenibile, la riorganizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci anche mediante il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale) enumerate dal comma 1122.

Infine, una quota non inferiore al 5 per cento è riservata (comma 1123) agli interventi per la mobilità ciclistica previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

La ricorrente deduce che le suddette norme intervengano in una materia, quella del trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, e osserva al contempo che ancor prima della riforma costituzionale la normativa statale aveva conferito alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati.

Ciò posto, se non è contestabile la sussistenza di una connessione del Fondo con le tematiche ambientali, di pertinenza statale, è comunque illegittimo il tentativo di escludere completamente la Regione dalla determinazione delle politiche relative al trasporto pubblico locale.

Soccorre a tale proposito la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che in più occasioni ha ribadito la necessità di coinvolgere pienamente le Regioni nei processi decisionali concernenti il riparto di fondi incidenti anche su materie ascrivibili alla potestà delle stesse.

Le disposizioni impugnate, continua la ricorrente, non fanno nemmeno riferimento ad una forma di intesa quale potrebbe essere la mera consultazione non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, o della Conferenza unificata (Stato-Regioni-città ed autonomie locali), semplicemente escludendo *in toto* le Regioni da ogni forma di codeterminazione delle azioni previste.

Ne segue la violazione del principio di leale collaborazione, cui si accompagna l'illegittima compressione del principio di ragionevolezza per la mancata partecipazione dei soggetti direttamente interessati alla efficiente attuazione di funzioni di propria competenza; mancata partecipazione che confligge in ultima istanza coi principi di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tutti riassumibili nel principio costituzionale di buon andamento.

Per la difesa erariale le norme censurate sono rivolte al miglioramento della qualità dell'aria e solo indirettamente toccano altre materie, riguardando pertanto in via esclusiva, o quanto meno prevalente, la potestà statale in materia ambientale.

La Corte rammenta come l'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, quale delineato dal nuovo art. 119 Cost., non permetta finanziamenti di scopo per finalità riguardanti funzioni che non siano di competenza statale, giacché l'intervento finanziario dello Stato nelle materie a competenza residuale o concorrente delle Regioni rappresenta nella maggior parte dei casi uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza nell'esercizio delle funzioni regionali.

Muovendo da siffatta premessa, la Corte si interroga su quale sia la materia incisa dalle norme regolative del Fondo, per concludere, dall'esame dei contenuti delle singole azioni prefigurate, che la finalità perseguita non è quella di intervenire direttamente sulla materia residuale del traffico locale, bensì quella *di allargare i limiti della sostenibilità ambientale entro i quali detta materia può svolgersi*.

Afferendo la normativa in esame alla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva pertinenza statale, non sono pertanto fondate le questioni sollevate dalla Regione, in riferimento al riparto di competenze delineato dagli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nei confronti della disposizione (comma 1121) con cui il Fondo è istituito.

Tuttavia, la stessa normativa non ha tenuto nel debito conto gli effetti che il Fondo produce sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale demandando al Ministro dell'Ambiente, *senza alcun coinvolgimento regionale*, il potere di stabilire, col concerto di quello dei trasporti, la destinazione delle risorse e la determinazione della quota riservata alla mobilità ciclistica.

I commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della l. 296/2006 sono pertanto costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono, in violazione del

principio di leale collaborazione, che il decreto ministeriale sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Sono viceversa inammissibili le censure di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché la ricorrente non attribuisce alla lamentata violazione di questi parametri costituzionali una specifica compressione delle prerogative regionali.